



Provincia dell'Aquila

*Settore Territorio ed Urbanistica
Servizio Gestione Rifiuti e Tutela del Suolo*

REGIONE ABRUZZO

Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche
dpc026@pec.regione.abruzzo.it

e p.c. LORUSSO ESTRAZIONE S.R.L.
lorussoestrazionesrl@pec.it

Arta – Distretto Prov.le dell'Aquila
protocollo@pec.artaabruzzo.it

OGGETTO: Ditta Lorusso Estrazioni S.r.l. - Variante sostanziale all'Autorizzazione Regionale rilasciata con D.D. n° DPC026/242 del 24.10.2017 e ss.mm.ii. - Comunicazione di riavvio del procedimento e convocazione Conferenza di Servizi – richiesta chiarimenti e integrazioni documentali.

In riscontro alla nota di codesto Servizio prot. n. 0112612/20 del 18.04.2024, acquisita in pari data al protocollo di questa Amministrazione Provinciale n. 9672, relativa all'istanza indicata in oggetto, si evidenzia che, relativamente all'elaborato denominato "Progetto preliminare", rev. 1.1, pubblicato sul sito di codesta Regione tra la "documentazione integrativa – Marzo 2024", la Ditta deve:

- precisare quanto affermato a pag. 4 nelle *Premesse*: "La presente relazione vuole rispondere alla richiesta di integrazioni documentali espressa dal Comitato CCR-VIA della Regione Abruzzo, giudizio n° 4002 del 07/09/2023, e sostituisce il Progetto Preliminare già in possesso degli Enti", indicando con esattezza a quale "Progetto Preliminare" faccia riferimento ed allegando un elenco della documentazione da considerare al fine dell'esame richiesto;



- fornire il titolo di disponibilità per la nuova particella individuata al Foglio 70 del comune di Avezzano mappale n. 236, sub. 91, nonché per la particella individuata al Foglio 70 del comune di Avezzano mappale n. 236, sub. 89, in quanto non è chiaro se tali particelle rientrano nella sua piena disponibilità come “corte esclusiva” oppure costituiscono “corte comune” dell’intero complesso o di parte di esso, come indicato nell’elaborato Tav. 1 – Inquadramento territoriale, parte integrante dell’autorizzazione in essere;
- fornire un nuovo elaborato riportante la recinzione con esatta indicazione degli accessi, nonché la fascia di rispetto dall’infrastruttura ferroviaria, pianta e sezioni della tettoia esterna dedicata alla messa in riserva, con indicazione della scala di riferimento;
- eliminare l’incongruenza in quanto indicato nel paragrafo “3.1 Accettazione rifiuti” ed in particolare in quanto affermato nei seguenti stralci, nei quali per l’accettazione dei rifiuti in un impianto di recupero si fa espresso riferimento ai criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica:

- FASE 3: VERIFICA DELLA CARATTERIZZAZIONE DI BASE

Nel caso in cui il cliente accetti le condizioni contrattuali, si avvierà la procedura di omologa richiedendo al cliente la predisposizione di una “DOMANDA DI OMOLOGA DI RIFIUTO SPECIALE NON PERICOLOSO” avente, come allegati:

- scheda descrittiva di caratterizzazione di base del rifiuto;
- certificato analitico di classificazione e caratterizzazione del rifiuto;
- campione rappresentativo del rifiuto da sottoporre a verifica di conformità, prelevato in ottemperanza ai disposti del **D.M. 03.08.2005**;

- FASE 4: VERIFICA DI CONFORMITÀ

In base alle informazioni contenute nei documenti di caratterizzazione di base del rifiuto, si inviterà il conferitore a consegnare il campione di rifiuto presso il laboratorio convenzionato, al fine di effettuare una specifica analisi chimica di verifica di conformità del rifiuto rispetto **ai limiti di accettazione previsti per la discarica**;



- chiarire quanto indicato nel paragrafo “3.1 Accettazione rifiuti”:

“Si precisa che la Ditta, per ritirare i rifiuti da soggetti identificabili come **privati cittadini**, pertanto non accompagnati da alcun documento di trasporto, e garantire ugualmente la tracciabilità del rifiuto, compilerà il “Modulo per Conferimento da Privati””, tenendo presente che, a norma di quanto disposto dall’art. 198, comma 2 bis del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.” , le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani previa dimostrazione di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l’attività di recupero dei rifiuti stessi”, mentre **tale possibilità non è estesa ai privati cittadini**;
- integrare quanto indicato nel paragrafo 3.2 LINEA 1: MESSA IN RISERVA (R13) E SCAMBIO DI RIFIUTI (R12), fornendo una nuova **Tabella 3.2.1.1 Rifiuti in ingresso alla Linea 1**, comprensiva, per ogni rifiuto in essa elencato, della descrizione dell’attività di R12 svolta (con maggiore dettaglio per i rifiuti pericolosi) e dei codici identificativi dei rifiuti che esitano da tale operazione;
- fornire un’apposita integrazione in merito alle modalità di messa in riserva dei rifiuti pericolosi, dato che nel paragrafo 3.2.2 MESSA IN RISERVA R13 si afferma che “La gestione della messa in riserva rispetterà i criteri dell’Allegato 5 (“Norme tecniche generali per gli impianti di recupero che effettuano l’operazione di messa in riserva dei **rifiuti non pericolosi**”) al D.M. 5 aprile 2006, n. 186”;
- tenendo presente che i rifiuti sottoposti ad R12, a norma della definizione di tale operazione di recupero (Scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11) contenuta nell’allegato C alla Parte IV del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., non possono essere avviati ad R13, chiarire quanto riportato nel paragrafo 3.2.3 SCAMBIO DI RIFIUTI – R12:
 - “Accorpamento di due rifiuti identificati dallo stesso EER ma prodotti da soggetti diversi. Questa attività si sostanzia nell’accumulo con frammistione di partite di rifiuti caratterizzate dall’essere identificabili con lo stesso EER, ma prodotte da soggetti diversi. Il rifiuto sottoposto a questa operazione manterrà il codice EER originario e sarà accumulato nelle aree di messa in riserva R13.”;
 - “Le aree dedicate allo svolgimento di quest’attività sono sostanzialmente quelle su cui è effettuata la messa in riserva e l’area identificata con la sigla A8...”;



- dare riscontro alla Nostra precedente richiesta n. 26073 del 21.11.2022 relativamente al recupero dei rifiuti che dà luogo a produzione di materia, tenendo presente quanto disposto dall'art. 184 ter del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. in merito alla cessazione della qualifica di rifiuto. Dalla documentazione presentata non è possibile stabilire a quale specifica normativa sarà assoggettato il recupero dei rifiuti individuati dal singolo codice EER;
- chiarire come intende separare l'attività dell'impianto sperimentale Fenix 1, di cui all'autorizzazione regionale n. DPC026/43 del 01.03.2023, dal resto dell'impianto.

Si ritiene, inoltre, che la Ditta debba fornire una descrizione dettagliata della pavimentazione esterna unitamente alla stratigrafia della stessa, in quanto le uniche informazioni disponibili sono contenute nella documentazione trasmessa al Comitato V.I.A..

Considerata, infine, la presenza di una falda superficiale si suggerisce di prevedere una rete piezometrica per il monitoraggio della qualità delle acque sotterranee.

Restando a disposizione per eventuali precisazioni ed in attesa dei chiarimenti richiesti, si inviano distinti saluti.

Il Funzionario
Dott.ssa Maria Stagnini

Il Dirigente
Ing. Andrea De Simone